

Cittadinanza e graduatorie

Cub Piemonte

11-03-2015

COMUNICATO STAMPA

Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia non è necessario: la CUB si è impegnata per cancellare una discriminazione ed ha vinto.

In data 4 marzo 2015, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha considerato legittimo il ricorso presentato da APN (AVVOCATI PER NIENTE ONLUS), ASGI (ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE), CUB SCUOLA - UNIVERSITA' - RICERCA. Tale ricorso riguardava la natura discriminatoria dell'art. 3, comma 1, lett. a) del DM 353/2014, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per gli insegnanti supplenti; l'articolo 3 "dimenticava" i cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari dello status di rifugiati politici o dello status di protezione sussidiaria, i quali possono, invece, accedere alle graduatorie di III fascia. Adesso la sentenza riapre i termini per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie d'Istituto nel rispetto dei termini già previsti dal DM 353/14 (30gg) e provvede, in autotutela, ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. Inoltre, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto che, in base alle norme vigenti, i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, non siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Per quanto settoriale e circoscritta ad un ambito specifico, la sentenza acquista rilievo politico in quanto sanziona il MIUR per un comportamento discriminatorio e ne evidenzia la negligenza, dimostrata sia nel non aver corretto tempestivamente l'anomalia discriminatoria in oggetto, sia, "nel rimanere (sia detto per inciso, inspiegabilmente) contumace" nel procedimento - e qui si cita alla lettera la sentenza del Giudice del Lavoro di Milano. Inoltre, ancorché secondaria in questo contesto, il fatto che il Giudice del Lavoro abbia accettato la CUB-SUR come parte ricorrente dimostra l'accoglimento delle ragioni addotte dagli avvocati Guariso e Marzolla, i quali hanno posto in evidenza come il suddetto soggetto sindacale sia legittimato a ricorrere, così come spetta alle "rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale"; infatti il requisito della "maggior rappresentatività" non è da riferirsi alle O.S. in assoluto ("altrimenti si tratterebbe sempre di una sola O.S.") ma ad una serie di OOSS che abbiano un requisito di rappresentanza, che non può assolutamente essere interpretato in senso restrittivo ma che si deve intendere esteso alle "organizzazioni sindacali e alle associazioni portatrici dell'interesse leso".

L'impegno della CUB SUR si conferma quello di difendere i diritti di tutti i lavoratori, di battersi contro le limitazioni delle prerogative sindacali, di sostenere un'idea di società in cui la parola "inclusione" non sia soltanto uno slogan e la parola "eguaglianza" il ricordo di un passato sempre più lontano.

*Per la CUB Scuola Università Ricerca
Giovanna Lo Presti*